



C O P I A

N. 19 del 27-05-2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU A DECORRERE DALL ANNO 2020

Il giorno 27-05-2020, alle ore 20:00 nella solita sala delle Adunanze, in sessione Ordinaria, seduta Pubblica e in Prima convocazione, osservate tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 e dallo Statuto Comunale vigente, sono stati oggi convocati i componenti del CONSIGLIO COMUNALE.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
Tramonti Stefano	P	Bondioli Marco	P
Durosini Viviana	P	Pino Gisella	P
Giulietti Simone	P	Gavezzoli Alberto	P
Baroni Laura	P	Franzoni Luca	P
Rodella Roberto	P	Monteverdi Alberto	P
Zigliani Tiziano	P	Golini Lorenza	P
Piovani Alessandro	P	Tononi Guido	P
Zonta Roberto	P	Desenzani Elena	P
Botturi Gabrio	P		

Totale Presenti **17** Totali Assenti **0**

Partecipa il Segretario Generale - Dott. Luigi Lanfredi -, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco - Dott. Stefano Tramonti - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 istitutiva a decorrere dal 2014 della IUC Imposta Unica Comunale composta dall'IMU, per la componente patrimoniale, TARI e TASI per la componente riferita ai servizi;

VISTA la Legge di Bilancio 2020 emanata il 27 dicembre 2019, n. 160 - che all'articolo 1 comma 738:

- Abolisce la IUC Imposta Unica Comunale, nelle componenti IMU e TASI mantenendo in essere le disposizioni relative alla TARI – Tassa sui Rifiuti;
- Istituisce la nuova IMU Imposta Municipale Propria a decorrere dal 1° gennaio 2020, dettandone le disposizioni all'art. 1 commi da 738 a 783;

RICHIAMATE le proprie deliberazioni:

- n. 13 del 23.07.2014 ad oggetto: "Approvazione regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale, I.U.C." ai sensi della citata Legge 147/2013, valida fino al 31.12.2015;
- n. 7 del 04.04.2016 ad oggetto: "Approvazione regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale, I.U.C." ai sensi della Legge 208/2015 che ha introdotto nuove disposizioni, modificando la disciplina della IUC a decorrere dal 01.01.2016;

PRESO ATTO che per effetto dell'abolizione della IUC, le citate deliberazioni non possono produrre effetti per l'Imposta Municipale Propria -IMU istituita a decorrere dall'anno 2020;

CONSIDERATO che le disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti – TARI, contenute nel Regolamento approvato con la deliberazione n 7/2016 mantengono la propria validità anche per l'anno 2020 e seguenti, salvo le opportune modifiche da apportare, derivanti dalle previsioni normative di cui ai commi 792 e 796 della citata Legge 160/2019;

RITENUTO necessario, per effetto dell'istituzione dell'Imposta Municipale Propria – IMU, approvare un nuovo Regolamento per la disciplina della nuova imposta, che tenga conto delle disposizioni introdotte dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 a decorrere dal 1 gennaio 2020, abrogando da tale data le disposizioni relative all'IMU e al tributo TASI, contenute nel regolamento IUC adottato con la citata deliberazione n. 7 del 04.04.2016;

VISTO il nuovo regolamento qui allegato, che disciplina l'Imposta Municipale Propria – IMU composto da n. 35 articoli;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alla Legge 27 dicembre 2019 n. 160 ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le norme regolanti la specifica materia;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno, con inserimento del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il



quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle disposizioni inserite nella Legge 160/2019;

DATO ATTO che ai sensi del comma 778 con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 17.2.2020 si provveduto alla designazione del funzionario responsabile dell'imposta a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativi all'imposta stessa;

ACQUISITO il parere del revisore dei conti, verbale n. 39 del 12-03-2020;

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dalla Responsabile dell'Area Tributi Rag. Emanuela Longhi e in ordine alla regolarità contabile espresso dalla Responsabile dell'Area Finanziaria, Rag. Mariagabriella Passeri ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.18.8.2000 n. 267;

Gli interventi sono riportati, ai sensi dell'art. 73 del regolamento del Consiglio Comunale, nel verbale elettronico di seduta costituito dalla registrazione audio su supporto informatico conservato agli atti del servizio segreteria;

Con n. 12 voti favorevoli, n. 2 astenuti (Desenzani Elena, Tononi Guido) e n. 3 contrari (Franzoni Luca, Monteverdi Alberto, Golini Lorenza), espressi per alzata di mano dai 17 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di approvare il nuovo Regolamento per la disciplina della nuova Imposta Municipale Propria – IMU, con effetto dal 01.01.2020, composto da 35 articoli;
3. Di abrogare con effetto dal 01.01.2020 le disposizioni relative all'IMU e al tributo TASI, contenute nel Regolamento per la disciplina della IUC approvato con propria deliberazione n. 7 del 04.04.2016, ad eccezione delle attività di accertamento per le annualità antecedenti il 2020;
4. Di dare atto che per quanto non disciplinato dal Regolamento e per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'Imposta Municipale Propria IMU si rimanda alla normativa statale relativa alla stessa;
5. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa.

Indi, con separata votazione che ottiene n. 12 voti favorevoli, n. 2 astenuti (Desenzani Elena, Tononi Guido) e n. 3 contrari (Franzoni Luca, Monteverdi Alberto e Golini Lorenza) espressi per alzata di mano dai 17 consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000.

Il Sindaco
Dott. Stefano Tramonti

Il Segretario Generale
Dott. Luigi Lanfredi

(atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e norme collegate)



COMUNE DI CARPENEDOLO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU

Dal 01.01.2020

Ai sensi della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 art. 1 commi da 738 a 783

Approvato con deliberazione del C.C. n. in data (in vigore dal 1° gennaio 2020)

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Oggetto dell'imposta
- Art. 3 – Soggetto attivo
- Art. 4 – Funzionario Responsabile
- Art. 5 – Soggetto passivo
- Art. 6 – Definizione di fabbricato e di area pertinenziale del medesimo
- Art. 7 – Definizione di abitazione principale e pertinenze
- Art. 8 – Unità abitative assimilate all'abitazione principale
- Art. 9 – Definizione di aree edificabili
- Art. 10 – Definizione di terreno agricolo
- Art. 11 – Determinazione della base imponibile
- Art. 12 – Determinazione dell'imposta dovuta
- Art. 13 – Termini per il versamento
- Art. 14 – Determinazione delle aliquote d'imposta

TITOLO II AGEVOLAZIONI

- Art. 15 – Fattispecie con abbattimento della base imponibile
- Art. 16 – Caratteristiche dei fabbricati inagibili o inabitabili
- Art. 17 – Esenzione per i terreni agricoli
- Art. 18 – Altre esenzioni

TITOLO III DICHIARAZIONI - VERSAMENTI - RIMBORSI

- Art. 19 – Dichiarazioni
- Art. 20 – Modalità del versamento
- Art. 21 – Versamenti del contitolare
- Art. 22 – Differimento dei termini per i versamenti
- Art. 23 – Rimborsi e compensazioni
- Art. 24 – Rateizzazioni di avvisi di accertamento
- Art. 25 – Ravvedimento operoso

TITOLO IV CONTROLLI - ACCERTAMENTI - CONTENZIOSO

- Art. 26 – Attività del funzionario Responsabile
- Art. 27 – Attività di controllo - Accertamento
- Art. 28 – Attività di controllo - Valore delle aree edificabili
- Art. 29 – Sanzioni
- Art. 30 – Importi minimi accertabili
- Art. 31 – Contenzioso ed altri istituti deflativi
- Art. 32 – Riscossione coattiva

TITOLO

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 – Trattamento dei dati personali

Art. 34 – Norme di rinvio

Art. 35 – Entrata in vigore e abrogazione di norme

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

1 Il presente regolamento disciplina l'applicazione della Imposta Municipale Propria IMU, in vigore dal 1° gennaio 2020, da applicarsi sul territorio del Comune di Carpenedolo, in conformità alla potestà regolamentare generale riconosciuta ai Comuni ad opera dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazioni.

2. L'Imposta Municipale Propria, imposta locale, sostituisce la precedente IMU e la TASI, secondo quanto dettato dall'art. 1, commi 739 e seguenti della Legge n. 160/2019, nonché al comma 1, dell'art. 8 e al comma 9, dell'art. 9, del D.Lgs. n. 23/2011, mantenendo applicabili le disposizioni di cui all'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia di imposta municipale propria nonché dalle norme a questa applicabili, come pure le disposizioni attinenti alla gestione delle entrate tributarie dell'ente comunale.

Art. 2 Oggetto dell'imposta

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 739 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono assoggettati all'imposta di cui al presente regolamento tutti gli immobili ubicati nel territorio del Comune di Carpenedolo, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalle normative vigenti, nonché dal presente regolamento.

2. Presupposto dell'Imposta Municipale Propria IMU è, nel dettaglio, il possesso di fabbricati, abitazioni principali di lusso, ossia incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, anche incolti, siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa ad esclusione dei fabbricati destinati ad abitazione principale.

3. Il gettito dell'Imposta Municipale Propria IMU derivante dai fabbricati accatastrati nel gruppo catastale "D", calcolato ad aliquota standard, nella misura dello 0,76 per cento, è versata a favore dello Stato, l'incremento dell'aliquota comporta un'entrata a favore del Comune.

Art. 3 Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta municipale è il Comune, per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio.

2. Gli immobili di proprietà del Comune o per i quali il medesimo è titolare di un altro diritto reale di godimento non scontano l'imposta quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, è soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

4. Il Comune, in quanto soggetto attivo ed ente impositore, liquida, accerta e riscuote

l'imposta per gli immobili individuati dal presente regolamento la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio.

Art. 4 **Funzionario Responsabile**

A norma dell'art. 1, comma 738, della Legge 160/2019, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 5 **Soggetto passivo**

1. Soggetto passivo della Imposta Municipale Propria IMU è il proprietario di immobili ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residente nel territorio dello Stato o se non ha ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercita l'attività.
2. Nel caso di assegnazione della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice, soggetto passivo è il genitore assegnatario della casa medesima; il predetto provvedimento costituisce il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
3. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
4. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
5. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale (ex art. 69, c. 1, lett. a), di cui al D.Lgs. n. 206/2005, nonché per gli immobili del condominio, il versamento della Imposta Municipale Propria IMU è effettuato da chi amministra il bene.
6. Nell'ipotesi in cui vi siano più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso.
7. La modalità di applicazione della Imposta Municipale Propria IMU, di cui al precedente comma, si applica anche per le esenzioni o le agevolazioni d'imposta.

Art. 6 **Definizione di fabbricato e di area pertinenziale del medesimo**

1. Al fine dell'applicazione dell'imposta disciplinata dal presente regolamento, per **fabbricato** si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, con attribuzione di rendita catastale.
2. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
3. L'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza è considerata parte integrante del fabbricato, purché accatastata unitariamente al fabbricato medesimo.
4. Il concetto di pertinenza, con riferimento all'area pertinenziale, deve essere inteso esclusivamente considerando le disposizioni urbanistiche che considerano tali le opere prive di autonoma destinazione, la cui finalità è strettamente legata all'edificio principale.

Art. 7

Definizione di abitazione principale e pertinenze

1. Per **abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
2. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
3. L'abitazione principale, come definita al precedente comma 1 e quelle ad essa assimilate, ai sensi del successivo articolo 8, non sono assoggettate all'IMU, di cui al presente regolamento, ad eccezione di quelle iscritte in categoria catastale A/1, A/8 e A/9, come unica unità immobiliare.
4. Sono considerate "pertinenze" dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 quali cantine, soffitte, C/6 garage e C/7 tettoie, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Ai sensi dell'articolo 817 del codice civile sono considerate pertinenze, "le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa", al fine di accrescerne l'utilità o il pregio dell'edificio principale. La prova dell'asservimento pertinenziale può essere dimostrata tenendo conto delle pertinenze urbanistiche e/o del volume modesto rispetto a quello dell'edificio principale, sfornito di autonomo valore di mercato, nel senso che il suo volume non deve consentire una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile principale.
5. La scelta pertinenziale non può avere valenza tributaria quando elude il precetto che impone la tassazione in ragione della reale natura del cespite.
6. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, assoggettate all'IMU, è applicata la detrazione d'imposta, nella misura di euro 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale e in proporzione alla quota di possesso in caso di proprietà.

Art. 8

Unità abitative assimilate all'abitazione principale

1. Sono considerate assimilate alle abitazioni principali le seguenti unità immobiliari:
 - a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
 - c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146, del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
 - d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
 - e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello

dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

f) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in comodato. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Art. 9

Definizione di aree edificabili

1. Per **area fabbricabile** si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 2. modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

2. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, c. 3, del richiamato decreto, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio delle attività di cui all'art. 2135 del Codice Civile.

Art. 10

Definizione di terreno agricolo

1. Per **terreno agricolo** si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

Art. 11

Determinazione della base imponibile

1. Per i **fabbricati iscritti in catasto** la base imponibile rappresenta il valore degli immobili, a cui deve essere applicata l'aliquota corrispondente per determinare l'imposta dovuta. Questa è costituita dal prodotto fra l'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione e rivalutate del 5 per cento, ed i seguenti moltiplicatori:

- **160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5;
- **65** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- **55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

2. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

3. Per i **fabbricati non iscritti in catasto** classificabili nel gruppo catastale D, , interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita la base imponibile è determinata alla data di inizio di

ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, assumendo il valore risultante dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento a cui sono applicati i coefficienti approvati con apposito decreto ministeriale. Nell'ipotesi di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, che è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per le **aree fabbricabili**, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Per la sussistenza dell'edificabilità dell'area, è sufficiente la previsione di tale caratteristica nel vigente strumento urbanistico, dal momento in cui questo risulta adottato dal Comune, in adesione alle disposizioni indicate dall'art. 36, comma 2, del D.L. n. 223/2006.

5. In caso di **utilizzo edificatorio dell'area**, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. n. 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

6. in caso di **fabbricati collabenti**, accatastati in categoria F/2, sprovvisti di rendita, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, considerata fabbricabile, se lo strumento urbanistico ne prevede il recupero.

7. Per i **terreni agricoli**, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, ai sensi dell'art. 3, c. 51, della Legge n. 662/1996, un moltiplicatore pari a **135**.

Art. 12

Determinazione dell'imposta dovuta

1. Pur considerando che a ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, l'imposta è dovuta con riferimento a questi, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.

2. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto, è computato per intero.

3. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

Art. 13

Termini per il versamento

1. Il versamento dell'imposta annua dovuta al Comune avviene in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre; resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

2. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando le aliquote e le detrazioni per l'anno di riferimento quando approvate e pubblicate o dei dodici mesi dell'anno precedente con la seconda rata corrisposta a conguaglio, considerando le aliquote approvate per l'anno d'imposta di riferimento.

Art. 14
Determinazione delle aliquote d'imposta

1. Le aliquote d'imposta sono approvate, entro i limiti minimi e massimi stabiliti all'art 1 commi da 748 a 755 della Legge 160/2019, dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata nei termini di legge ed hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento se inserite sul Portale del MEF entro il 14 ottobre dell'anno medesimo, con pubblicazione entro il 28 dello stesso mese, ai sensi dell'art 1 c. 756 e 757 della Legge 160/2019. A decorrere dall'anno 2021 le deliberazioni dovranno contenere anche l'apposito prospetto delle aliquote predisposto esclusivamente sul Portale del MEF.

2. Ai sensi dell'art 1 c. 755 della Legge 160/2019 le aliquote massime previste nella misura del 10,6 per cento, possono essere ulteriormente aumentate, con espressa delibera del Consiglio Comunale, sino all' 11,4 per cento, in sostituzione della previgente maggiorazione TASI nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino a tutto l'anno 2019.

TITOLO II AGEVOLAZIONI

Art. 15

Fattispecie con abbattimento della base imponibile

1. **La base imponibile è ridotta del 50%** per i seguenti oggetti:
 - a) fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 42/2004;
 - b) **fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili** e di fatto non utilizzati, la cui inagibilità o inabitabilità risulta sopravvenuta e l'agevolazione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le predette condizioni; l'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, da allegare alla dichiarazione; in alternativa, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con cui attesta di essere in possesso della dichiarazione di inagibilità o inabitabilità, come indicato, del fabbricato, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato;
 - c) **unità immobiliari**, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **concesse in comodato** dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano **come abitazione principale**, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
2. **La base imponibile è ridotta del 25%** per i seguenti oggetti:
 - a) per le **abitazioni locate a canone concordato** di cui alla Legge n. 431/1998.

Art. 16

Caratteristiche dei fabbricati inagibili o inabitabili

1. Al fine dell'applicazione della riduzione del 50 per cento della base imponibile per i fabbricati inagibili di cui al comma 1, lett. b) del precedente articolo 15, deve sussistere una situazione di fatiscenza sopravvenuta. In particolare, l'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
 2. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.
 3. I fabbricati o le unità immobiliari per definirsi inagibili devono essere diroccati, pericolanti e fatiscenti e pertanto necessitare di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 e delle disposizioni contenute nello strumento edilizio vigente.
- A titolo esemplificativo, si possono ritenere inagibili se ricorrono le seguenti condizioni:
- a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino

ad evitare danni a cose o persone;

d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati.

4. Non sono considerati inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento degli edifici

5. L'inagibilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesta l'esistenza di una perizia comprovante la situazione del fabbricato.

6. Qualora la dichiarazione risulti mendace, il dichiarante decade dal beneficio, con la conseguente applicazione della sanzione penale di cui agli artt. 74, comma 1, e 75 del D.P.R. n. 445/2000.

7. La riduzione dell'imposta si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia oppure dalla data di presentazione di dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di degrado. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con la dichiarazione di variazione.

Art. 17

Esenzioni per i terreni agricoli

1. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, c. 3, del richiamato decreto, indipendentemente dalla loro ubicazione;

2. I terreni agricoli posseduti ma non condotti dal proprietario sono soggetti all'aliquota dal Comune.

Art. 18

Altre esenzioni

1. Sono altresì esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. n. 601/1973 e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1, dell'art. 7, del D.Lgs. n. 504/1992, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del D.L. n. 1/2012 e s.m.i., nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

TITOLO III DICHIARAZIONI – VERSAMENTI -RIMBORSI

Art. 19 Dichiarazioni

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la modifica, utilizzando l'apposito modello approvato con decreto ministeriale.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
3. Gli enti non commerciali, di cui al precedente art. 18, comma 1, lett. g), sono tenuti alla presentazione della dichiarazione ogni anno.
4. Nel caso in cui la dichiarazione sia erroneamente presentata a questo Comune ed indirizzata ad altro Comune, la stessa viene trasmessa d'ufficio al Comune competente.
5. Nel caso in cui la dichiarazione, indirizzata a questo Comune, sia stata erroneamente presentata a Comune diverso e da quest'ultimo trasmessa, la stessa si intende presentata nella data certificata dal comune che l'ha ricevuta.

Art. 20 Modalità del versamento

1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune utilizzando le aliquote approvate per l'anno in corso, in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
2. I versamenti dell'imposta dovuta devono essere eseguiti utilizzando il modello di delega F24, compilando la sezione relativa agli enti locali, con indicazione del codice identificativo del Comune di Carpenedolo, corrispondente a **B817**, ovvero con modalità compatibili con le disposizioni in ambito di Agenda digitale (AGID).
3. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore ad euro **10.00**. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
5. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, il giorno del trasferimento è computato sulla base delle indicazioni di cui al precedente articolo 12.

Art. 21 Versamenti del contitolare

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché sia stata presentata apposita dichiarazione o comunicazione congiunta.

Art. 22

Differimento dei termini per i versamenti

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per i soggetti passivi che hanno l'obbligo di versamento del tributo, per la sola quota dovuta in favore del Comune, quando si verificano gravi calamità naturali o particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.
2. Il differimento non può riguardare la quota di competenza dello Stato, calcolata sui fabbricati del gruppo "D".

Art. 23

Rimborsi e compensazioni

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi nella misura del tasso legale su base annuale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non si procede al rimborso e/o compensazione di somme pari o inferiori ad euro 10,00.
4. Il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento totale o parziale dei tributi, qualora venga a trovarsi nella condizione di erogare somme, a qualsiasi titolo, dovute a contribuenti che non abbiano assolto alle obbligazioni tributarie locali.

Art. 24

Rateizzazioni di avvisi di accertamento

1. Tenuto conto degli importi da versare in sede di accertamento emesso, il contribuente che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, dichiarata attraverso presentazione di dichiarazione ISEE, può presentare all'ente, richiesta di ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di 72 rate mensili, secondo il seguente schema:
 - fino a € 100,00 nessuna rateizzazione;
 - da € 100,01 a € 500,00 fino a 4 rate mensili;
 - da € 500,01 a € 3.000,00 da 5 a 12 rate mensili;
 - da € 3.000,01 a € 6.000,00 da 13 a 24 rate mensili;
 - da € 6.000,01 a € 20.000,00 da 25 a 36 rate mensili;
 - oltre € 20.000,00 da 37 a 72 rate mensili.
2. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
3. Su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione si applicano, fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato **di un punto** percentuale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Art. 25

Ravvedimento operoso

1. E' facoltà del contribuente regolarizzare spontaneamente, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs 472/1997 come modificato dalla Decreto Legge n 124/2019, così detto decreto fiscale 2020, convertito nella Legge 157/2019:

- i versamenti omessi o insufficienti, fino a cinque anni dall'errore, versando oltre all'imposta dovuta, la sanzione ridotta e gli interessi al tasso legale;
- la dichiarazione procedendo alla presentazione tardiva, da effettuare entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione. Oltre tale termine 'irregolarità per omessa dichiarazione non è sanabile.

2. E' preclusa la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso se la violazione è stata già constatata o comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

3. Nel caso il contribuente si avvalga dell'istituto del ravvedimento operoso, deve obbligatoriamente presentare comunicazione dell'avvenuto ravvedimento su idoneo modello allegando copia delle quietanze di versamento.

TITOLO IV CONTROLLI - ACCERTAMENTI - CONTENZIOSO

Art. 26

Attività del funzionario Responsabile

1. Il funzionario Responsabile della gestione dell'imposta cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, anche in collaborazione con l' Agenzia delle Entrate.
2. Lo stesso verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, proponendo le soluzioni utili alla gestione dell'ufficio tributi ed al controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.
3. I maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione consentiranno la copertura delle spese relative al potenziamento della struttura organizzativa ed ai collegamenti con banche dati utili.

Art. 27

Attività di controllo - Accertamento

1. Nell'attività di controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi per la corretta applicazione dell'imposta IMU, è possibile:
 - richiedere al contribuente la compilazione di questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - accedere ai locali ed alle aree assoggettabili all'imposta, mediante personale autorizzato nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere documenti e consentire all'ufficio tributi l'accesso alle banche dati, in particolare ed a titolo esemplificativo dovranno essere forniti file o copia o elenchi delle comunicazioni di inizio, fine lavori, sanatorie edilizie, cambio destinazioni d'uso ecc..., dei provvedimenti di inagibilità emessi ed ogni variazione anagrafica relativa alla popolazione residente.
3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato, contenente anche l'intimazione ad adempiere, prevista all'art. 1 comma 792 della legge 160/2019, comprensivo dell'imposta dovuta, oltre che degli interessi, calcolati nella misura del tasso legale, aumentato di un punto percentuale, delle sanzioni e delle spese di emissione.
Gli atti di accertamento emessi acquistano efficacia di titolo esecutivo decorsi i 60 giorni dalla data di notifica e possono essere affidati al soggetto legittimato alla riscossione coattiva forzata
4. L'avviso di accertamento, elaborato con sistemi informatici, viene sottoscritto dal funzionario responsabile dell'imposta. La firma autografa è sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile ai sensi dell'art 1 c. 87 della Legge 549/95.

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o altre modalità consentite dalla legge.

Art. 28

Attività di controllo - Valore venale delle aree edificabili

1. Fermo restando che il valore delle aree edificabili è determinato in base all'art 11 commi 4 e 5, allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, il Comune può determinare periodicamente e per zone omogenee i suddetti valori venali di riferimento delle aree fabbricabili.

2. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale e o perizia specifica da parte del responsabile dell'Area Tecnica, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia giurata, un valore superiore a quello deliberato.

3. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di rettifica è pari a quello deliberato ai sensi del presente articolo, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia giurata.

4. Il soggetto passivo che reputi comunque opportuno dichiarare un valore inferiore a quello predeterminato, per particolari elementi che incidono negativamente sul valore dell'area, può comunicare per iscritto tali elementi all'amministrazione comunale, che ne effettuerà valutazione in sede di controllo.

Art. 29

Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta risultante dalla rispettiva dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 14 DLGS 504/1992 entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa, ovvero per l'infedele dichiarazione, sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative in violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 30

Importi minimi accertabili

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di imposta, interessi e sanzioni è pari o inferiore ad € 10,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 31

Contenzioso ed altri istituti deflativi

1. Contro l'avviso di accertamento e gli atti per la riscossione coattiva, nonché i provvedimenti di irrogazione di sanzioni e il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 31-12-1992, n. 546, che disciplina il processo tributario, previa attivazione dell'istituto del reclamo mediazione per le controversie di valore inferiore ad € 50.000,00.

2. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 546/1992 ed è prevista la possibilità di avvalersi:

- dell'istituto dell'annullamento parziale o totale in autotutela;
- dell'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
- nonché degli altri istituti deflativi previsti dalla legislazione vigente.

Art. 32

Riscossione coattiva

1. In caso di mancato pagamento dell'avviso di accertamento, esecutivo, entro i termini stabiliti, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità previste dalle norme vigenti e dalla Legge 160/2019 art. 1 commi da 784 a 795.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33

Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione dell'Imposta Municipale propria IMU sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

Art. 34

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applica quanto dettato dall'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge n. 160/2019, nonché le altre disposizioni vigenti in materia di IMU.

Art. 35

Entrata in vigore e abrogazione di norme

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dall' 01.01.2020.
2. Sono abrogate le disposizioni relative all'IMU e TASI contenute nel Titolo 2 e Titolo 4 del Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 04.04.2016, fermo restando l'applicazione di tutte le norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento di tali tributi relativi alle annualità pregresse.